



TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "IL PELLICANO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", di seguito semplicemente Associazione. L'Associazione utilizza quale acronimo "IL PELLICANO - APS". L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di promozione sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e della Costituzione Italiana.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Statuto e regolamento di esecuzione

L'associazione denominata IL PELLICANO è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi della legge n. 383/2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Essa non ha alcun fine di lucro.

L'ordinamento interno de IL PELLICANO è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. A tal fine tutte le cariche associative sono elettive. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il regolamento, che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti esecutivi relativi all'associazione ed alle attività che saranno predisposte.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite agli associati, dall'obbligatorietà del rendiconto economico e finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, e non potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. A tal fine potrà, temporaneamente, fruire di servizi svolti da professionisti qualificati, quali ad esempio: psicologi, sociologi, pediatri, medici (con varie specializzazioni), assistenti all'educazione, assistenti familiari, assistenti di sostegno, educatori, scrittori, insegnanti di vari livelli, specialità, materia e disciplina, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 6 - Sede

L'Associazione ha sede in Brescia e al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, potrà istituire sedi territoriali secondarie nel territorio nazionale, nei modi e nei termini di cui all'articolo 31 del presente statuto.

TITOLO SECONDO – FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE**Art. 7 - Principi ispiratori**

L'associazione IL PELLICANO si fonda:

- sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale, politica e religiosa della persona;
- sull'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- sulla necessità politica di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e di discriminazione sociale, mediante opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
- sulla esigenza di perseguire, mediante l'azione comunitaria, non-violenta, l'integrazione tra le classi sociali e tra queste ed i soggetti disagiati, nonché la condivisione ed il superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali;

Art. 8 - Finalità principali

L'Associazione opera nell'ambito della promozione culturale e della solidarietà sociale ed umana, svolgendo attività di utilità sociale ed interesse generale come indicate alle lettere a), i) e w) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

In particolare, è attiva nella tutela dei diritti dei genitori e dei figli, nella promozione della funzione educativa di genitori e docenti, nella diffusione e testimonianza di cultura familiare, nella promozione di strumenti di aiuto alle famiglie anche in relazione all'educazione dei minori e alla prevenzione del disadattamento, dell'abbandono scolastico, dell'uso di droghe, delle dipendenze, del bullismo e di ogni tipo di discriminazione.

Intende:

- individuare aree di disagio sociale dove intervenire attraverso iniziative concrete di solidarietà e promozione umana;
- promuovere direttamente interventi coordinati e competenti per la realizzazione sia di iniziative culturali che di recupero e prevenzione nei campi sociale e socio-sanitario, psicologico, ambientale ed ecologico, nello sport dilettantistico a favore delle categorie svantaggiate e nella tutela dei diritti civili;
- la costituzione e la diffusione di servizi relativi alla salvaguardia delle famiglie, dei diritti delle donne e dei minori, in condizioni di disagio, in ambiti sociali, lavorativi ed in qualsiasi altro contesto in cui tali diritti vengano lesi.

L'Associazione potrà svolgere soltanto le attività indicate in questo statuto e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - Attività e finalità connesse

Per la realizzazione delle proprie finalità IL PELLICANO si impegna altresì a svolgere le seguenti attività diverse, in conformità con quanto previsto dall'art. 6, D.Lgs. 117/2017, ed ovvero:

- svolgere direttamente attività operative e di volontariato nell'ambito di sanità, cultura, ambiente e servizi sociali;
- connettersi con le diverse realtà di coordinamento in materia di politiche familiari (dal livello locale a quello europeo), promuovendo ed organizzando iniziative sociali, culturali, ricreative, turistiche, di studio e di ricerca nei campi più propriamente espressione della realtà giovanile, quali l'istruzione, il lavoro, la formazione professionale, la riabilitazione sociale e lo sport;
- proporre la tutela, il sostegno e la promozione dell'istituto familiare; rafforzare le competenze genitoriali di

persone disagiate con figli minori; sostenere la famiglia come pilastro fondamentale della società e struttura portante dei processi di innovazione e di cambiamento; diffondere e presentare iniziative inerenti la tutela della famiglia, dell'adozione, delle vittime di violenza sessuale e di quant'altro sia legato alle problematiche familiari, femminili, minorili e adolescenziali;

- promuovere, sostenere e favorire le forme di turismo accessibile e sociale come strumento di incontro e di socializzazione e vicinanza dei popoli, organizzando attività turistiche capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità, rivolto non solo a categorie sociali specifiche di persone in situazione di svantaggio, e sviluppando occasioni di arricchimento culturale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio.

A tal fine l'Associazione si impegna a valorizzare il ruolo educativo dei genitori nella consapevolezza che i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere risolti anche nella prospettiva di un comune impegno per il rispetto delle diversità culturali, filosofiche e religiose, del pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati.

In considerazione delle molteplici sfide educative che richiedono una pluralità di competenze e che si riflettono nell'attività educativa, l'Associazione promuove lo svolgimento delle attività sotto descritte, e a titolo esemplificativo:

- costituire reti locali di genitori, docenti e specialisti dell'educazione, affinché le famiglie siano coadiuvate nell'assunzione della propria responsabilità educativa anche dalla scuola e da professionisti in ambito psico-pedagogico;
- stimolare e formare i genitori nei loro compiti educativi e rappresentarli presso le Istituzioni scolastiche e politiche del territorio (locali, regionali e nazionali);
- promuovere la funzione formativa e sociale della famiglia;
- diffondere la cultura della partecipazione dei genitori nella scuola;
- tutelare il principio della libertà di scelta scolastica e di libertà educativa;
- sviluppare e sollecitare la collaborazione in campo educativo tra docenti, studenti, genitori e dirigenti scolastici, elemento determinante affinché gli insegnamenti risultino efficaci per l'apprendimento e la crescita della personalità;
- promuovere la condivisione dei percorsi educativi e didattici tra scuole e genitori e la valorizzazione delle scelte educative e culturali delle famiglie nelle scuole, rispettando la dipendenza di particolari temi educativi sensibili da variabili culturali, antropologiche e religiose proprie del contesto familiare nel quale i figli si trovano a crescere;
- sostenere campagne educative, di formazione, di istruzione e di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e di ingiusta discriminazione (ad es. il bullismo e il cyberbullismo, ecc.), e per la promozione dell'educazione affettivo-sessuale, dell'educazione alla parità fra i sessi e delle pari opportunità;
- svolgere azioni di sensibilizzazione nei confronti delle scuole e delle famiglie, per promuovere campagne di prevenzione del disagio scolastico e giovanile, dell'emarginazione e delle dipendenze, della dispersione scolastica, da inserire nel complesso del processo formativo di bambini e ragazzi, con particolare riguardo ed attenzione alle realtà territoriali svantaggiate e di emarginazione sociale;
- proporre iniziative culturali e di formazione per genitori e insegnanti sul tema della famiglia e della libertà educativa;
- contribuire a realizzare la crescita sociale civile e culturale della comunità mediante l'organizzazione di conferenze, dibattiti, fiere, mostre, corsi di formazione e aggiornamento.
- Proporre percorsi formativi dedicati a genitori e docenti e progetti educativi per minori con l'ausilio di professionisti esterni all'associazione.

Inoltre, per il raggiungimento scopo delle sue finalità, l'Associazione potrà stipulare accordi con organismi istituzionalmente competenti (Regioni; Enti Locali; Università; Scuole e Associazioni), nonché - nel rispetto del principio di cui al presente articolo, comma 2° - compiere gli atti e concludere le operazioni di natura finanziaria e commerciale ritenuti necessari ed attinenti agli scopi medesimi, e richiedere finanziamenti pubblici o privati, usufruendo di contributi o di altre forme di finanziamento (es. mutui agevolati o non).

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e di democraticità, e mantiene la piena indipendenza ed autonomia rispetto a ogni altra organizzazione culturale.

30 3 | 9



TITOLO TERZO – ORGANIZZAZIONE ECONOMICA**Art.10 - Patrimonio**

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 10;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse e/o diverse.

Art. 12 - Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti

Art. 13 - Partecipazione all'Associazione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti ed i soggetti giuridici che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'arbitro Unico di cui al successivo art. 29.

Art. 14 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per estinzione della medesima, nei seguenti casi:

- a) rinuncia volontaria irrevocabile;
- b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, dopo sollecito all'adempimento;
- c) legittima esclusione (radiazione) deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute, con ponderata e libera valutazione, disonorevoli (vale a dire, contrarie al codice etico), entro e fuori dell'Associazione; o che, con la sua

condotta, costituisce ostacolo al buon andamento e al conseguimento dei fini del sodalizio. Avverso la deliberazione votata dal Consiglio direttivo il socio, entro cinque giorni dalla notifica, potrà far pervenire al Consiglio stesso memorie a sua difesa nonché richiedere audizione personale. Il Consiglio direttivo, valutate le argomentazioni a difesa ed ascoltato il socio, potrà revocare il provvedimento di esclusione emesso o confermarlo. In caso di conferma, il socio che ne abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica potrà ricorrere avverso il provvedimento confermativo, presentando personalmente istanza scritta e motivata all'Arbitro Unico designato dall'Assemblea generale dei soci e, per la prima volta, dal Consiglio direttivo, il quale con giudizio insindacabile valuterà se confermare o annullare il provvedimento di radiazione. L'efficacia del provvedimento, sino alla decisione dell'Arbitro, rimarrà sospesa. L'associato legittimamente escluso non potrà essere più riammesso;

d) decesso.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge;
- e) l'Arbitro Unico.

Art. 16 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di maggio per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione mediante avviso affisso nella sede sociale e con comunicazione da inviarsi a tutti i soci risultanti dal Libro degli Associati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, e laddove possibile anche in videoconferenza tramite idoneo collegamento telematico.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la nomina dell'Arbitro Unico;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati in conformità dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di cinque consociati.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 19 - Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di cinque consociati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci in proprio o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO QUARTO – ORGANI E STRUTTURA

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente, anche a mezzo pec e/o e-mail, e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

La Riunione del Consiglio Direttivo potrà avere luogo in videoconferenza tramite idoneo collegamento telematico previo consenso della maggioranza dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca egli può adire, entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea, l'Arbitro Unico; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 21 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Art. 22 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 23 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.



Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e può sostituire il Presidente su suo incarico.

Art. 24 - Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

Art. 25 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2297, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

Art. 26 - Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 27 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28 - Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) Il libro (albo) dei soci;
- b) Il libro dei verbali delle Assemblee;
- c) Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro dei verbali dell'Organo di controllo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente devono essere conservati nella sede sociale, e potranno essere formati e tenuti anche con strumenti informatici secondo le modalità indicate dall'art. 2215 bis c.c.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 29 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti dell'Associazione, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli aderenti, da o contro l'associazione, da o contro i Consiglieri, da o

contro l'Organo di Controllo e di revisione legale, saranno risolte esclusivamente dall'Arbitro Unico.

L'arbitro unico ricoprirà la carica per la durata di tre anni, e verrà nominato per la prima volta dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci.

L'arbitrato sarà rituale ma l'arbitro potrà decidere in via equitativa.

Art. 30 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'Assemblea sarà convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza fisica e con esclusione delle deleghe di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esponenti il solo voto personale.

Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, accertata l'assenza di obbligazioni da onorare e saldate, tutte le passività, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio residuo non potrà esser diviso tra i soci, ma sarà devoluto a fini di utilità sociale a favore di altra associazione di promozione sociale che persegua finalità socio culturali analoghe e compatibili con gli scopi e le finalità dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 – Costituzione di sedi secondarie territoriali

Le sedi territoriali periferiche potranno essere costituite nel territorio nazionale soltanto allorché abbiano raggiunto una sufficiente stabilità e solo quando almeno 5 (cinque) persone fisiche abbiano ottenuto, a norma del presente statuto, la qualifica di soci, e previa richiesta al Consiglio direttivo dell'Associazione, che ne autorizzerà la costituzione.

Una volta legittimamente costituitasi, la sede secondaria territoriale indicherà democraticamente al suo interno la persona che dovrà ricoprire la carica di Coordinatore locale, l'unica riconosciuta nell'ambito della sede medesima. Il nominativo del Coordinatore sarà sottoposto al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, che ratificherà o meno la nomina. Sarà cura del Coordinatore occuparsi dell'amministrazione ordinaria della sede.

La sede territoriale svolgerà la sua attività nel pieno rispetto delle finalità dell'Associazione e sarà priva di autonomia finanziaria. Ad eventuali particolari necessità di carattere economico della sede secondaria provvederà, nella misura in cui lo riterrà opportuno, il Consiglio direttivo, con apposita deliberazione.

Per il funzionamento delle sedi territoriali, qualora il numero degli associati superasse le 50 (cinquanta) unità il Consiglio direttivo approverà di volta in volta un regolamento specifico, al fine di disciplinare la vita del gruppo locale.

Aldilà dei provvedimenti disciplinari stabiliti dal presente statuto per i soci, gli organi della sede principale potranno in qualsiasi momento, qualora ravvisino violazioni del regolamento e del Codice etico da parte della sede territoriale, revocare alla stessa la possibilità di svolgere l'attività sotto il nome dell'Associazione.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile, le leggi dello Stato italiano sull'associazionismo, le leggi e le disposizioni Regionali e Comunali sull'associazionismo, nonché le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti degli Enti di promozione cui l'Associazione decidesse di essere affiliata.

Brescia, 09 luglio 2018

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Riscossa 2

Registrato il 25 SET 2018

al N. 3331 serie 3

versati € 204,34

IL PELLICANO APS
(Veronica Colella)

